

Doc. IV-*bis*
n. 20

DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE A PROCEDERE IN GIUDIZIO AI SENSI DELL'ARTICOLO 96 DELLA COSTITUZIONE

NEI CONFRONTI

DEL DOTTOR **FRANCESCO DE LORENZO** NELLA SUA QUALITÀ DI MINISTRO DELLA SANITÀ *PRO TEMPORE*, NONCHÈ DEI SIGNORI **GIOVANNI MARONE, VITTORIO CARDELLINI, ANDREA MARCUCCI, WOLFGANG HORED T, LUIGI TRONTO, DIANA GIOVANNA BRACCO, WOLF BULL HEINZ, CARLO DI BIAGIO, CARLO SPADA, GIULIO CALAFATO, LUCA BARILLA, RICCARDO CARELLI, MARCO BUSSINELLO, GIAMPAOLO ZAMBELETTI E CLAUDIO MARIA MASI DE VARGAS MACHUCA**

ciascuno *in parte qua* indagato per i reati di cui agli articoli: 1) 110, 319 e 321 del codice penale (corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio); 2) 110 del codice penale ,7 della legge 2 maggio 1974, n. 195 e 4 della legge 18 novembre 1981, n. 659 (violazione delle norme sul contributo dello Stato al finanziamento pubblico dei partiti politici); 3) 110, 81, capoverso, 319 e 321 del codice penale (corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio); 4) 110, 81, capoverso, 7 della legge 2 maggio 1974, n. 195 e 4 della legge 18 novembre 1981, n. 659 (violazione delle norme sul contributo dello Stato al finanziamento pubblico dei partiti politici); 5) 110, 319 e 321 del codice penale (corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio); 6) 110 del codice penale , 7 della legge 2 maggio 1974, n. 195 e 4 della legge 18 novembre 1981, n. 659 (violazione delle norme sul contributo dello Stato al finanziamento pubblico dei partiti politici); 7) 110, 319 e 321 del codice penale (corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio); 8) 110 del codice penale, 7 della legge 2 maggio 1974, n. 195 e 4 della legge 18 novembre 1981, n. 659 (violazione delle norme sul contributo dello Stato al finanziamento pubblico dei partiti politici); 9) 110, 319 e 321 del codice penale (corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio); 10) 110 del codice penale, 7 della legge 2 maggio 1974, n. 195 e 4 della legge 18 novembre 1981, n. 659 (violazione delle norme sul contributo dello Stato al finanziamento pubblico dei partiti politici); 11) 110, 319 e 321 del codice penale (corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio); 12) 110 del codice penale, 7 della legge 2 maggio 1974, n. 195 e 4 della legge 18 novembre 1981, n. 659 (violazione delle norme sul contributo dello Stato al finanziamento pubblico dei partiti politici); 13) 110, 81, capoverso, 319 e 321 del codice penale (corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio); 14) 110, 81, capoverso, del codice penale, 7 della legge 2 maggio 1974, n. 195 e 4 della legge 18 novembre 1981, n. 659 (violazione delle norme sul contributo dello Stato al finanziamento pubblico dei partiti politici); 15) 110, 319 e 321 del codice penale (corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio); 16) 110 del codice penale, 7 della legge 2 maggio 1974, n. 195 e 4 della legge 18 novembre 1981, n. 659 (violazione delle norme sul contributo dello Stato al finanziamento pubblico dei partiti politici); 17) 110, 319 e 321 del codice penale (corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio); 18) 110, 81, capoverso, 319 e

321 del codice penale (corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio) e precisamente: il dottor Francesco De Lorenzo e i signori Giovanni Marone, Cardellini Vittorio e Andrea Marcucci per il primo ed il secondo capo di imputazione; il dottor Francesco De Lorenzo, i signori Giovanni Marone, Vittorio Cardellini e Wolfgang Horedt per il terzo e quarto capo di imputazione; il dottor Francesco De Lorenzo e i signori Giovanni Marone, Vittorio Cardellini e Luigi Tronto per il quinto e sesto capo di imputazione; il dottor Francesco De Lorenzo e i signori Giovanni Marone, Vittorio Cardellini e Diana Giovanna Bracco per il settimo ed ottavo capo di imputazione; il dottor Francesco De Lorenzo e i signori Giovanni Marone, Vittorio Cardellini e Heinz Wolf Bull per il nono e decimo capo di imputazione; il dottor Francesco De Lorenzo e i signori Giovanni Marone, Vittorio Cardellini, Carlo Di Biagio e Carlo Spada per l'undicesimo e dodicesimo capo di imputazione; il dottor Francesco De Lorenzo e i signori Giovanni Marone, Vittorio Cardellini e Giulio Calafato per il tredicesimo e quattordicesimo capo di imputazione; il dottor Francesco De Lorenzo e i signori Giovanni Marone, Vittorio Cardellini, Luca Barilla, Riccardo Carelli e Marco Bussinello per il quindicesimo e sedicesimo capo d'imputazione; il dottor Francesco De Lorenzo e i signori Giovanni Marone, Claudio Maria Masi de Vargas Machuca e Giampaolo Zambelletti per il diciassettesimo e diciottesimo capo d'imputazione

**Trasmessa dalla Procura della Repubblica
presso il Tribunale di Napoli**

il 1° luglio 1997

e pervenuta alla Presidenza del Senato il 3 luglio 1997

Al Presidente del Senato della Repubblica

R O M A

Napoli, 1° luglio 1997

A norma dell'articolo 8 della legge costituzionale 16 gennaio 1989 n. 1, si trasmettono gli atti relativi alla richiesta di autorizzazione a procedere nei confronti di De Lorenzo Francesco + altri (vicende «Opinione del Mezzogiorno»).

Trattasi di procedimento sorto nell'ambito delle più ampie indagini a carico di De Lorenzo Francesco, nella sua qualità di Ministro della Sanità, per il quale il Senato ha già concesso autorizzazione a procedere nei confronti di De Lorenzo Francesco, Brenna Antonio ed Acampora Pasquale, inizialmente, e nei confronti di Ades Armando Giovanni + 135.

Con ossequi.

Il Pubblico Ministero

(*F.to* dr. Antonio D'AMATO)

(*F.to* dr. Alfonso D'AVINO)

Relazione del Collegio per i procedimenti relativi ai reati previsti dall'articolo 96 della Costituzione (ex articolo 7 della legge costituzionale 16 gennaio 1989, n. 1)

Napoli, 30 giugno 1997

Al Pubblico Ministero in sede, per l'immediata rimessione al Senato della Repubblica.

Il Tribunale di Napoli – Collegio per i reati ministeriali – composto dai sigg.ri Magistrati:

PRESIDENTE: dott. Marco Occhiofino

GIUDICE: dott. Lucio Di Nosse

GIUDICE: dott. Francesco Pellecchia

letti gli atti del procedimento penale in epigrafe indicato;

OSSERVA

Con riferimento al procedimento penale a margine indicato nei confronti di De Lorenzo Francesco ed altri, all'esito degli atti compiuti, si evidenzia quanto segue.

La vicenda va inquadrata nel più vasto fenomeno corruttivo nell'ambito del Ministero della Sanità, venuto alla luce a seguito delle dichiarazioni rese dall'ex segretario particolare del Ministro De Lorenzo, Marone Giovanni.

Essa si riferisce al periodico "L'Opinione del Mezzogiorno", posseduto, inizialmente e fino al 1991, dalla società "I.E.N. - Iniziative Editoriali Meridionali" e, successivamente, da "Pubblimedia srl"; secondo le dichiarazioni rese dal Marone, sia nel corso del dibattito celebrato a carico di De Lorenzo Francesco, sia nel corso dei due interrogatori resi a questa stessa A.G., tale periodico costituiva uno dei "canali" attraverso i quali le imprese operanti nel settore della Sanità potevano erogare somme indebite di denaro, dirette a De Lorenzo e finalizzate all'ottenimento di favori da parte di questi, garantendosi, peraltro, la "fiscallizzazione" delle dazioni stesse.

Ed invero, allorquando un'impresa doveva effettuare erogazioni di denaro a De Lorenzo, riceveva da Marone l'indicazione di un ventaglio di possibilità entro cui orientarsi, a seconda delle proprie esigenze:

- a) pagamento in contanti;
- b) pagamento di fatture emesse dalla tipografia "Simeone";
- c) acquisto di studi e/o consulenze del Centro Studi "Rimez";
- d) acquisto di spazi pubblicitari sul periodico "L'Opinione del Mezzogiorno".

Con le modalità indicate ai punti a), b) e c), l'imprenditore da un lato "comprava i favori" del Ministro, o comunque finanziava l'attività politica dello stesso, e, dall'altro, otteneva una fattura che gli consentiva di scaricare la dazione come un vero e proprio costo aziendale.

Marone, poi, non solo indicava il ventaglio di possibilità, ma suggeriva anche il modo migliore per procedere alla dazione, preoccupandosi anche della "credibilità" della fatturazione, nel senso che evitava di far risultare versamenti sproporzionati rispetto agli obiettivi ufficiali dei versamenti stessi. Per tale motivo, spesso le modalità

delle dazioni venivano diversificate, nel senso che la somma messa a disposizione dall'imprenditore, se rilevante, veniva utilizzata, in parte per pagare fatture "tipografiche" alla "Simeone", in parte per acquistare studi del "Rimez", in parte - infine - per acquistare spazi pubblicitari su "L'Opinione del Mezzogiorno".

La natura illecita della dazione, mascherata con il pagamento di fatture, emerge dalle seguenti circostanze riferite da Marone:

a) per le fatture della "Simeone", l'impresa non otteneva alcuna fornitura, limitandosi al mero pagamento;

b) per gli studi del Centro Studi "Rimez", o si trattava di studi inesistenti - nel qual caso l'impresa non riceveva alcunchè o, addirittura, era essa stessa a fornire al Rimez lo studio, che poi le veniva restituito con fatturazione - oppure si trattava di studi il cui valore era sopravvalutato, in modo da commisurarlo all'ammontare della dazione che l'impresa doveva erogare;

c) per l'Opinione del Mezzogiorno - periodico che fiancheggiava le iniziative politiche di De Lorenzo - c'era una sopravvalutazione del costo del servizio offerto dallo stesso. Marone ha peraltro spiegato tale concetto, dimostrando che il costo dell'inserzione dipende dalla diffusione del giornale (cosiddetto "costo-contatto"), per cui il costo è tanto più alto, quanto maggiore è il numero di copie vendute. Nel caso di specie, si trattava di un periodico con diffusione molto bassa, peraltro inviato gratuitamente, e, quindi, con un basso livello di interesse; ciò nonostante, il "costo-contatto" era alto, per cui le imprese finivano per pagare le inserzioni su l'"Opinione del Mezzogiorno" ad un prezzo a volte equivalente a quello che poteva praticare un giornale di ampia diffusione, senza, però, ottenere alcun "ritorno" sotto il profilo pubblicitario. L'entità del "costo-contatto", se raffrontato con la sostanziale inesistenza di "ritorni" per l'impresa

inserzionista, rappresenta proprio l'elemento sintomatico della natura illecita dell'erogazione, che si risolve, come specificato innanzi, in una semplice modalità per il versamento di somme illecitamente richieste e, comunque, indebitamente pagate.

L'indagine, alla luce delle dichiarazioni rese da Marone in data 29.3.96, è stata limitata agli episodi relativi alle fatture per le quali non erano stati già instaurati altri procedimenti e, comunque, non si è tenuto conto nè degli episodi più lontani nel tempo, per i quali poteva essere già maturata la prescrizione, nè di quelli per i quali Marone aveva escluso finalità illecite.

Sulla scorta dell'informativa della P.G. del 30.10.96, sono stati individuati i responsabili delle imprese che hanno effettuato la pubblicità sul periodico in oggetto, ipotizzando i reati di corruzione e di finanziamento illecito, salvi i casi in cui, per l'epoca dei fatti, era già decorso il termine di prescrizione per tale ultimo reato.

In punto di diritto, per altro verso, è evidente la configurazione di reati ministeriali in relazione alle vicende in oggetto.

Ed invero, la Suprema Corte ha affermato che tale categoria non deve intendersi in senso restrittivo, bensì in essa vanno ricondotti, oltre gli atti tipici e formali con cui si esprime l'attività del ministro, anche tutte quelle condotte "che siano comunque riferibili alla competenza funzionale del soggetto". Rileva pertanto esclusivamente il rapporto oggettivo e strumentale tra la condotta e l'esercizio delle funzioni di Ministro, inteso quest'ultimo, non solo come organo di governo, ma anche come organo amministrativo e come tale destinatario, come ogni Pubblico Ufficiale, di quei doveri di imparzialità, correttezza, fedeltà ed onestà che dovrebbero caratterizzare la Pubblica Amministrazione.

Ne' vale a far venir meno il predetto rapporto la realizzazione di condotte illecite a mezzo di funzionari ovvero collaboratori

inseriti nella struttura organizzativa e/o funzionale di un ministero, giacche' il diritto e la facolta' di intervento sono comunque espressioni del potere esercitato da un ministro nell'esercizio delle sue funzioni e nella direzione del suo dicastero.

Anche l'utilizzazione di collaboratori esterni per il conseguimento del profitto non esclude la configurazione del reato ministeriale, che si consuma attraverso l'asservimento delle pubbliche funzioni esercitate ad interessi personali, di un partito politico o di una impresa privata, violando in tal modo, come detto, il dovere di imparzialita' proprio della funzione.

Quanto poi alla sussistenza delle condizioni per la richiesta dell'autorizzazione a procedere, si rileva che in relazione alle attuali vicende gli accertamenti sin qui svolti appaiono pienamente funzionali alla sussistenza di quel "fumus" circa la configurazione di illeciti ministeriali, propedeutica alla richiesta di autorizzazione a procedere ed al compimento delle effettive indagini, che potranno ovviamente essere espletate solo nel caso di esito positivo della richiesta.

Per tutte le sottoindicate persone, pertanto, si chiede al competente ramo del Parlamento autorizzazione a procedere, atteso che i fatti riguardano un Ministro non più in carica.

Difatti, va al riguardo evidenziato che, a seguito della decisione della Suprema Corte di Cassazione a Sezioni Unite in data 20-7-94, la cognizione di questo Ufficio si dispiega anche per tutte le posizioni processuali differenti da quella del De Lorenzo Francesco, giacche' fra esse vi e' un pacifico rapporto di concorso nel reato e/o di connessione.

Opina infatti questo Collegio che anche per gli indagati cd. "laici" la procedura segua lo schema delineato dall'art. 8 legge cost. 1/89 e che pertanto necessiti l'autorizzazione di cui all'art. 96 della Costituzione.

Tanto si desume, invero, gia' dal tenore stesso della predetta legge, la quale

riferisce la potestà di autorizzazione a procedere anche all'ipotesi in cui il procedimento riguardi altresì "soggetti che non sono membri del senato della Repubblica o della Camera dei Deputati". Ancor più esplicitamente, l'art. 4 co. 2° l. 219/89 prevede che, nel caso in cui l'autorizzazione a procedere sia negata ed il procedimento riguardi un reato commesso da più soggetti in concorso tra loro, la Camera competente indichi "a quale concorrente, anche se non Ministro ne' Parlamentare, necessiti l'autorizzazione ex art. 96 Costituzione".

Inoltre, sebbene la legge costituzionale di riforma della disciplina dei reati ministeriali preveda come unica ipotesi di attrazione della competenza del Tribunale di Ministri la correità, deve ritenersi applicabile anche a tale categoria di reati la disciplina sulla connessione (artt. 12-21 C.P.P.), essendo il codice vigente successivo alla legge costituzionale e non essendovi un rapporto di incompatibilità con le previsioni di quest'ultima.

La connessione, secondo il nuovo codice, a differenza di quanto accadeva nella previgente normativa, costituisce una nuova ed autonoma forma di competenza e non una semplice vicenda processuale.

Puo', infatti, darsi per pacifico, alla stregua delle argomentazioni svolte dalla Corte di legittimità nella menzionata sentenza, che il concetto di incompetenza funzionale è stato assimilato a quello di incompetenza per materia.

Tutto ciò premesso, si specifica in conclusione che, per una migliore comprensione dei fatti stessi, sono stati acquisiti dal proc. penale n° 8704/93, copie dei seguenti atti, che vengono allegati fra gli altri al presente fascicolo:

- a) udienza dibattimentale del 12.1.95;
- b) udienza dibattimentale del 31.3.95;

- c) udienza dibattimentale dell'11.3.96;
- d) udienza dibattimentale del 30.4.96;
- e) udienza dibattimentale del 24.9.96;
- f) udienza dibattimentale del 14.10.96;
- g) verbale di dichiarazioni di Marcucci Andrea del 24.6.93;
- h) dichiarazioni di Grassi Remo del 5.7.93;
- h) dichiarazioni di Cardellini Vittorio del 15.10.93;
- i) dichiarazioni di Cardellini Vittorio del 29.10.93;
- l) dichiarazioni di Masi De Vargas del 7.7.93 al GIP;
- m) dichiarazioni di Masi De Vargas del 7.7.93 al PM;
- n) dichiarazioni di Masi De Vargas del 27.7.93;
- o) dichiarazioni di Masi De Vargas del 5.11.93;
- p) dichiarazioni di Masi De Vargas del 10.6.94;
- q) dichiarazioni di Giannotti Fausto del 23.6.93;
- r) dichiarazioni di Giannotti Fausto del 24.6.93;
- s) dichiarazioni di Giannotti Fausto del 2.7.93;
- t) dichiarazioni di Giannotti Fausto del 7.6.94;
- u) dichiarazioni di Calafato Giulio dell'11.7.94;

La sovrascritta richiesta di autorizzazione a procedere, conclusivamente, deve intendersi riferita alle seguenti persone, in ordine alle rispettive sottoelencate imputazioni:

1) DE LORENZO Francesco,

2) MARONE GIOVANNI,

3) CARDELLINI Vittorio

4) MARCUCCI Andrea,

5) HORED T Wolfgang,

6) -omissis-

7) -omissis-

8) TRONTO LUIGI,

9) BRACCO DIANA GIOVANNA,

10) BULL HEINZ WOLF,

11) DI BIAGIO CARLO,

12) SPADA CARLO,

13) CALAFATO GIULIO.

- 14) **BARILLA LUCA,**
- 15) **CARELLI RICCARDO,**
- 16) **BUSSINELLO MARCO,**
- 17) **ZAMBELETTI GIAMPAOLO, 1**
- 18) **MASI DE VARGAS MACHUCA Claudio Maria**

I N D A G A T I

DE LORENZO FRANCESCO
MARONE GIOVANNI
CARDELLINI VITTORIO
MARCUCCI ANDREA

1) del delitto p. e p. dagli artt. 110, 319-321 c.p. perchè **De Lorenzo Francesco**, parlamentare del PLI e Ministro della Sanità, in concorso con **Marone Giovanni**- suo segretario particolare- e **Cardellini Vittorio** - amministratore della "Publimedia srl", proprietaria della testata del periodico "L'Opinione del Mezzogiorno", facente capo al De Lorenzo- dapprima accettava la promessa e, successivamente, riceveva da **Marcucci Andrea**, titolare dell'emittente televisiva "Beta Television - Videomusic", la somma complessiva di £ 35.700.000, quale corrispettivo della fattura n° 14/91 del 30.7.91, emessa dalla "Publimedia srl" a carico della spa "Il Ciocco Travel" -del cui Consiglio di Amministrazione

il Marcucci era Presidente- a fronte di inserzioni pubblicitarie sul suddetto periodico, dal costo di gran lunga superiore al loro effettivo valore, affinché De Lorenzo e Marone compissero atti contrari ai doveri del proprio ufficio, e segnatamente a quello dell'imparzialità, consistenti nel far ottenere indebitamente a "Videomusic" l'affidamento, da parte delle agenzie pubblicitarie aggiudicatarie della 3^ Campagna AIDS promossa dal Ministero della Sanità, di una quota della predetta campagna pubblicitaria.

In Napoli e Roma, nel luglio 1991.

2) del delitto p. e p. dagli artt. 110 c.p., 7 L. 195/74 e 4 L. 659/81, perchè **De Lorenzo Francesco**, in concorso con **Marone Giovanni** e **Cardellini Vittorio**, nelle qualità rispettivamente indicate al capo precedente e con le modalità ivi descritte, in violazione della normativa sul finanziamento dei partiti politici, riceveva da **Marcucci Andrea**, titolare dell'emittente televisiva "Beta Television - Videomusic" e Presidente del Consiglio di Amministrazione della spa "Il Ciocco Travel", la somma di lire 35.700.000, senza che il finanziamento suindicato fosse stato deliberato dall'organo sociale competente della spa "Il Ciocco Travel" ed iscritto nel bilancio di detta società.

In Napoli e Roma, nel luglio 1991.

DE LORENZO FRANCESCO
MARONE GIOVANNI
CARDELLINI VITTORIO
HORED T WOLFGANG

3) del delitto p. e p. dagli artt. 110, 81 cpv, 319-321 c.p. perchè **De Lorenzo Francesco**,

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

3) del delitto p. e p. dagli artt. 110, 81 cpv, 319-321 c.p. perchè **De Lorenzo Francesco**, parlamentare del PLI e Ministro della Sanità, in concorso con **Marone Giovanni** - suo segretario particolare - e **Cardellini Vittorio** - amministratore della "Publimedia srl", proprietaria della testata del periodico "L'Opinione del Mezzogiorno", facente capo al De Lorenzo-, con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, dapprima accettava la promessa e, successivamente, riceveva da **Horedt Wolfgang**, responsabile dell'impresa farmaceutica "Midy spa" la somma complessiva di £ 10.710.000, quale corrispettivo delle fatture:

- a) n° 17/91 del 23.10.91 di £ 1.190.000;
- b) n° 4/92 del 20.1.92 di £ 2.380.000;
- c) n° 7/92 del 21.2.92 di £ 2.380.000;
- d) n° 16/92 del 7.5.92 di £ 4.760.000;

emesse dalla "Publimedia srl" a carico della "Midy spa", a fronte di inserzioni pubblicitarie sul suddetto periodico, dal costo di gran lunga superiore al loro effettivo valore, affinché De Lorenzo e Marone compissero atti contrari ai doveri del proprio ufficio, e segnatamente a quello dell'imparzialità, consistenti nell'agevolare indebitamente, presso i vari organismi del Ministero della Sanità, le pratiche della predetta impresa.

In Napoli e Roma, fra il 1991 ed il 1992.

4) del delitto p. e p. dagli artt. 110, 81 cpv c.p., 7 L. 195/74 e 4 L. 659/81, perchè **De Lorenzo Francesco**, in concorso con **Marone Giovanni** e **Cardellini Vittorio**, nelle qualità rispettivamente indicate al capo precedente e con le modalità ivi descritte, con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, in violazione della normativa sul finanziamento dei partiti politici, riceveva da **Horedt**

Wolfgang, responsabile dell'impresa farmaceutica "Midy spa", la somma complessiva di £ 10.710.000, senza che il finanziamento suindicato fosse stato deliberato dall'organo sociale competente della "Midy spa" ed iscritto nel bilancio di detta società.

In Napoli e Roma, fra il 1991 ed il 1992.

O M I S S I S

DE LORENZO FRANCESCO

MARONE GIOVANNI

CARDELLINI VITTORIO

FAEDDA GINO

o m i s s i s

TRONTO LUIGI

9) del delitto p. e p. dagli artt. 110, 319-321 c.p. perchè **De Lorenzo Francesco**, parlamentare del PLI e Ministro della Sanità, in concorso con **Marone Giovanni**- suo segretario particolare- e **Cardellini Vittorio** - amministratore della "Publimedia srl", proprietaria della testata del periodico "L'Opinione del Mezzogiorno", facente capo al De Lorenzo-, dapprima accettava la promessa e, successivamente, riceveva da **Faedda Gino** - deceduto- e da **Tronto Luigi**, rispettivamente amministratore delegato e direttore della divisione farmaceutica dell'impresa "Abbot spa", la somma di £ 23.800.000, quale corrispettivo della fattura n° 8/92 del 24.2.92, emessa dalla "Publimedia srl" a carico della "Abbot spa", a fronte di inserzioni pubblicitarie sul suddetto periodico, dal costo di gran lunga superiore al loro effettivo valore, affinché De Lorenzo e Marone compissero atti contrari ai doveri del proprio ufficio, e

segnatamente a quello dell'imparzialità, consistenti nell'agevolare indebitamente, presso i vari organismi del Ministero della Sanità, le pratiche della predetta impresa.

In Napoli e Roma, nel 1992.

10) del delitto p. e p. dagli artt. 110 c.p., 7 L. 195/74 e 4 L. 659/81, perchè **De Lorenzo Francesco**, in concorso con **Marone Giovanni** e **Cardellini Vittorio**, nelle qualità rispettivamente indicate al capo precedente e con le modalità ivi descritte, in violazione della normativa sul finanziamento dei partiti politici, riceveva da **Faedita Gino** -deceduto- e da **Tronto Luigi**, rispettivamente amministratore delegato e direttore della divisione farmaceutica dell'impresa "Abbot spa", la somma di £ 23.800.000, senza che il finanziamento suindicato fosse stato deliberato dall'organo sociale competente della predetta società ed iscritto nel bilancio della stessa.

In Napoli e Roma nel 1992.

DE LORENZO FRANCESCO
MARONE GIOVANNI
CARDELLINI VITTORIO
BRACCO DIANA GIOVANNA

11) del delitto p. e p. dagli artt. 110, 319-321 c.p. perchè **De Lorenzo Francesco**, parlamentare del PLI e Ministro della Sanità, in concorso con **Marone Giovanni**- suo segretario particolare- e **Cardellini Vittorio** - amministratore della "Publimedia srl", proprietaria della testata del periodico "L'Opinione del Mezzogiorno", facente capo al De Lorenzo-, dapprima accettava la promessa e, successivamente, riceveva da **Bracco Diana Giovanna**, responsabile dell'impresa farmaceutica "BRACCO spa", la somma di £

23.800.000, quale corrispettivo della fattura n° 13/92 del 24.2.92, emessa dalla "Publimedia srl" a carico della "Bracco spa", a fronte di inserzioni pubblicitarie sul suddetto periodico, dal costo di gran lunga superiore al loro effettivo valore, affinché De Lorenzo e Marone compissero atti contrari ai doveri del proprio ufficio, e segnatamente a quello dell'imparzialità, consistenti nell'agevolare indebitamente, presso i vari organismi del Ministero della Sanità, le pratiche della predetta impresa.

In Napoli e Roma, nel 1992.

12) del delitto p. e p. dagli artt. 110 c.p., 7 L. 195/74 e 4 L. 659/81, perchè **De Lorenzo Francesco**, in concorso con **Marone Giovanni** e **Cardellini Vittorio**, nelle qualità rispettivamente indicate al capo precedente e con le modalità ivi descritte, in violazione della normativa sul finanziamento dei partiti politici, riceveva da **Bracco Diana Giovanna**, responsabile dell'impresa farmaceutica "BRACCO spa", la somma di £ 23.800.000, senza che il finanziamento suindicato fosse stato deliberato dall'organo sociale competente della predetta società ed iscritto nel bilancio della stessa.

In Napoli e Roma nel 1992.

DE LORENZO FRANCESCO
MARONE GIOVANNI
CARDELLINI VITTORIO
BULL HEINZ WOLF

13) del delitto p. e p. dagli artt. 110, 319-321 c.p. perchè **De Lorenzo Francesco**, parlamentare del PLI e Ministro della Sanità, in concorso con **Marone Giovanni** - suo segretario particolare - e **Cardellini Vittorio** - amministratore della "Publimedia srl", proprietaria della testata del periodico "L'Opinione del Mezzogiorno", facente capo al

De Lorenzo-, dapprima accettava la promessa e, successivamente, riceveva da **Bull Heinz Wolf**, amministratore delegato dell'impresa farmaceutica "BIK GULDEN ITALIA spa", la somma di £ 59.500.000, quale corrispettivo della fattura n° 14/92 del 7.5.92, emessa dalla "Publimedia srl" a carico della "BIK GULDEN ITALIA spa", a fronte di inserzioni pubblicitarie sul suddetto periodico, dal costo di gran lunga superiore al loro effettivo valore, affinché De Lorenzo e Marone compissero atti contrari ai doveri del proprio ufficio, e segnatamente a quello dell'imparzialità, consistenti nell'agevolare indebitamente, presso i vari organismi del Ministero della Sanità, le pratiche della predetta impresa.

In Napoli e Roma, nel 1992.

14) del delitto p. e p. dagli artt. 110 c.p., 7 L. 195/74 e 4 L. 659/81, perchè **De Lorenzo Francesco**, in concorso con **Marone Giovanni** e **Cardellini Vittorio**, nelle qualità rispettivamente indicate al capo precedente e con le modalità ivi descritte, in violazione della normativa sul finanziamento dei partiti politici, riceveva da **Bull Heinz Wolf**, amministratore delegato dell'impresa farmaceutica "BIK GULDEN ITALIA spa", la somma di £ 59.500.000, senza che il finanziamento suindicato fosse stato deliberato dall'organo sociale competente della predetta società ed iscritto nel bilancio della stessa.

In Napoli e Roma nel 1992.

DE LORENZO FRANCESCO
MARONE GIOVANNI
CARDELLINI VITTORIO
DI BIAGIO CARLO
SPADA CARLO

15) del delitto p. e p. dagli artt. 110, 319-321 c.p. perchè **De Lorenzo Francesco**,

parlamentare del PLI e Ministro della Sanità, in concorso con **Marone Giovanni**- suo segretario particolare- e **Cardellini Vittorio** - amministratore della "Publimedia srl", proprietaria della testata del periodico "L'Opinione del Mezzogiorno", facente capo al De Lorenzo-, dapprima accettava la promessa e, successivamente, riceveva da **Di Biagio Carlo** e **Spada Carlo**, rispettivamente amministratore delegato e marketing manager dell'impresa alimentare "Cesare Fiorucci spa", la somma di f 35.700.000, quale corrispettivo della fattura n° 15/92 del 7.5.92, emessa dalla "Publimedia srl" a carico della "Cesare Fiorucci spa", a fronte di inserzioni pubblicitarie sul suddetto periodico, dal costo di gran lunga superiore al loro effettivo valore, affinché De Lorenzo e Marone compissero atti contrari ai doveri del proprio ufficio, e segnatamente a quello dell'imparzialità, consistenti nell'agevolare indebitamente, presso i vari organismi del Ministero della Sanità, le pratiche della predetta impresa.

In Napoli e Roma, nel 1992.

16) del delitto p. e p. dagli artt. 110 c.p., 7 L. 195/74 e 4 L. 659/81, perchè **De Lorenzo Francesco**, in concorso con **Marone Giovanni** e **Cardellini Vittorio**, nelle qualità rispettivamente indicate al capo precedente e con le modalità ivi descritte, in violazione della normativa sul finanziamento dei partiti politici, riceveva da **Di Biagio Carlo** e **Spada Carlo**, rispettivamente amministratore delegato e marketing manager dell'impresa alimentare "Cesare Fiorucci spa", la somma di f 35.700.000, senza che il finanziamento suindicato fosse stato deliberato dall'organo sociale competente della predetta società ed iscritto nel bilancio della stessa.

In Napoli e Roma nel 1992.

DE LORENZO FRANCESCO
MARONE GIOVANNI
CARDELLINI VITTORIO
CALAFATO GIULIO

17) del delitto p. e p. dagli artt. 110, 81 cpv, 319-321 c.p. perchè **De Lorenzo Francesco**, parlamentare del PLI e Ministro della Sanità, in concorso con **Marone Giovanni** - suo segretario particolare - e **Cardellini Vittorio** - amministratore della "Publimedia srl", proprietaria della testata del periodico "L'Opinione del Mezzogiorno", facente capo al De Lorenzo -, con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, dapprima accettava la promessa e, successivamente, riceveva da **Calafato Giulio**, direttore marketing dell'impresa "Quaker Chiari & Forti", titolare, fra gli altri, dei marchi dei prodotti "Olio Cuore" e "Gatorade", la somma complessiva di £ 42.840.000, quale corrispettivo delle fatture:

- a) n° 11/91 del 18.7.91 di £ 4.760.000;
- b) n° 19/91 del 23.10.91 di £ 4.760.000;
- c) n° 3/92 del 20.1.92 di £ 9.520.000;
- d) n° 6/92 del 21.2.92 di £ 4.760.000;
- e) n° 17/92 del 7.5.92 di £ 9.520.000;
- f) n° 20/92 del 22.7.92 di £ 9.520.000;

emesse dalla "Publimedia srl" a carico della "Quaker Chiari & Forti", a fronte di inserzioni pubblicitarie sul suddetto periodico, dal costo di gran lunga superiore al loro effettivo valore, affinché De Lorenzo e Marone compissero atti contrari ai doveri del proprio ufficio, e segnatamente a quello dell'imparzialità, consistenti nell'agevolare indebitamente, presso i vari organismi del Ministero della Sanità, le pratiche della predetta impresa.

In Napoli e Roma, fra il 1991 ed il 1992.

18) del delitto p. e p. dagli artt. 110, 81 cpv c.p., 7 L. 195/74 e 4 L. 659/81, perchè **De**

Lorenzo Francesco, in concorso con **Marone Giovanni** e **Cardellini Vittorio**, nelle qualità rispettivamente indicate al capo precedente e con le modalità ivi descritte, con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, in violazione della normativa sul finanziamento dei partiti politici, riceveva da **Calafato Giulio**, direttore marketing dell'impresa "Quaker Chiari & Forti", titolare, fra gli altri, dei marchi dei prodotti "Olio Cuore" e "Gatorade", la somma complessiva di £ 42.840.000, senza che il finanziamento suindicato fosse stato deliberato dall'organo sociale competente della predetta società ed iscritto nel bilancio della stessa.

In Napoli e Roma, fra il 1991 ed il 1992.

DE LORENZO FRANCESCO

MARONE GIOVANNI

CARDELLINI VITTORIO

BARILLA LUCA

CARELLI RICCARDO

BUSSINELLO MARCO

19) del delitto p. e p. dagli artt. 110, 319-321 c.p. perchè **De Lorenzo Francesco**, parlamentare del PLI e Ministro della Sanità, in concorso con **Marone Giovanni**- suo segretario particolare- e **Cardellini Vittorio** - amministratore della "Publimedia srl", proprietaria della testata del periodico "L'Opinione del Mezzogiorno", facente capo al De Lorenzo-, dapprima accettava la promessa e, successivamente, riceveva da **Barilla Luca**, **Carelli Riccardo** e **Bussinello Marco** (rispettivamente Presidente del Consiglio di Amministrazione, il primo, amministratore delegato, il secondo, e responsabile delle acquisizioni degli spazi pubblicitari, il terzo), la somma complessiva di £ 7.140.000, quale corrispettivo della fattura n° 6/93 dell'1.6.93 (dopo un'iniziale accordo per un ammontare complessivo di £ 71.400.000, come da

fatture n° 4/93 del 2.5.93 e n° 5/93 del 18.5.93 di £ 35.700.000 ciascuna, poi stornate con nota di credito n° 2/93 del 31.5.93), emessa dalla "Publimedia srl" a carico della "Barilla Alimentari spa", a fronte di inserzioni pubblicitarie sul suddetto periodico, dal costo di gran lunga superiore al loro effettivo valore, affinché De Lorenzo e Marone compissero atti contrari ai doveri del proprio ufficio, e segnatamente a quello dell'imparzialità, consistenti nell'agevolare indebitamente, presso i vari organismi del Ministero della Sanità, le pratiche della predetta impresa.

In Napoli e Roma, nel 1993.

20) del delitto p. e p. dagli artt. 110 c.p., 7 L. 195/74 e 4 L. 659/81, perchè **De Lorenzo Francesco**, in concorso con **Marone Giovanni** e **Cardellini Vittorio**, nelle qualità rispettivamente indicate al capo precedente e con le modalità ivi descritte, in violazione della normativa sul finanziamento dei partiti politici, riceveva da **Barilla Luca**, **Carelli Riccardo** e **Bussinello Marco** (rispettivamente Presidente del Consiglio di Amministrazione, il primo, amministratore delegato, il secondo, e responsabile delle acquisizioni degli spazi pubblicitari, il terzo), la somma complessiva di £ 7.140.000, quale corrispettivo della fattura n° 6/93 dell'1.6.93, senza che il finanziamento suindicato fosse stato deliberato dall'organo sociale competente della predetta società ed iscritto nel bilancio della stessa.

In Napoli e Roma, nel 1993.

DE LORENZO FRANCESCO
MARONE GIOVANNI
ZAMBELETTI GIAMPAOLO

21) del delitto p. e p. dagli artt. 110, 319-321 c.p. perchè **De Lorenzo Francesco**, parlamentare del PLI e Ministro della Sanità,

in concorso con **Marone Giovanni**- suo segretario particolare, nonchè amministratore di fatto della "IEN - Iniziative Editoriali Napoletane srl", proprietaria della testata del periodico "L'Opinione del Mezzogiorno", facente capo al De Lorenzo, dapprima accettava la promessa e, successivamente, riceveva da **Zambeletti Giampaolo** dell'impresa farmaceutica "Dr. L. Zambeletti spa", la somma complessiva di £ 17.850.000, quale corrispettivo della fattura n° 5/89 del 31.7.89 (nell'ambito di una serie di illecite erogazioni effettuate da Zambeletti a favore di De Lorenzo Francesco, per le quali si è proceduto separatamente), emessa dalla "IEN - Iniziative Editoriali Napoletane srl" a carico della "Dr. L. Zambeletti spa", a fronte di inserzioni pubblicitarie sul suddetto periodico, dal costo di gran lunga superiore al loro effettivo valore, affinché De Lorenzo e Marone compissero atti contrari ai doveri del proprio ufficio, e segnatamente a quello dell'imparzialità, consistenti nell'agevolare indebitamente, presso i vari organismi del Ministero della Sanità, le pratiche della predetta impresa.

In Napoli e Roma, nel 1989.

DE LORENZO FRANCESCO

MARONE GIOVANNI

MASI DE VARGAS MACHUCA CLAUDIO MARIA

22) del delitto p. e p. dagli artt. 110, 81 cpv, 319-321 c.p. perchè **De Lorenzo Francesco**, parlamentare del PLI e Ministro della Sanità, in concorso con **Marone Giovanni**-suo segretario particolare, nonchè amministratore di fatto della "IEN - Iniziative Editoriali Napoletane srl", proprietaria della testata del periodico "L'Opinione del Mezzogiorno", facente capo al De Lorenzo, con più azioni esecutive di un medesimo disegno

criminoso, dapprima accettava la promessa e, successivamente, riceveva da **Masi De Vargas Machuca Claudio Maria**, amministratore unico della società "Optimedia s.r.l.", la somma complessiva di £ 111.002.000, quale corrispettivo delle fatture:

- a) n° 12/89 del 31.10.89 di £ 47.600.000;
- b) n° 6/90 del 10.4.90 di £ 35.701.000;
- c) n° 9/90 del 31.7.90 di £ 35.701.000;

(nell'ambito di una serie di illecite erogazioni effettuate, a favore di De Lorenzo Francesco, da Masi De Vargas Machuca Claudio Maria, nella sua qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione della società "Publicis", per le quali si è proceduto separatamente), emessa dalla "IEN - Iniziative Editoriali Napoletane srl" a carico della "Optimedia spa", a fronte di inserzioni pubblicitarie sul suddetto periodico, dal costo di gran lunga superiore al loro effettivo valore, affinché De Lorenzo e Marone compissero atti contrari ai doveri del proprio ufficio, e segnatamente a quello dell'imparzialità, consistenti nell'assicurare, presso i vari organismi del Ministero della Sanità, l'aggiudicazione di una quota delle campagne pubblicitarie anti-AIDS, promosse dal Ministero della Sanità.

In Napoli e Roma, dal 1989 al 1990.

IL PRESIDENTE *Wally*

IL GIUDICE *Marone*

IL GIUDICE *De Rosa*

Napoli, 30 011 1987